

Polizze "unit linked" in cerca di certezze

Le più recenti decisioni non sciolgono i dubbi sulla natura previdenziale o finanziaria delle assicurazioni del ramo III

/ Cecilia PASQUALE

La possibilità di qualificare le polizze "unit linked" come assicurazioni aventi **natura previdenziale** è controversa tra gli interpreti (si veda "[Polizze unit linked nulle se manca il rischio demografico](#)" del 20 marzo 2019).

Gli esiti applicativi del riconoscimento della natura previdenziale sono significativi: alle assicurazioni, infatti, si applica l'[art. 1923 c.c.](#), che prevede l'**impignorabilità** e l'insequestrabilità delle somme dovute dall'assicuratore; inoltre, le indennità spettanti agli eredi in qualità di beneficiari di assicurazioni sono **esenti** dall'imposta di successione ([art. 12 comma 1 lett. c del DLgs. 346/90](#)). Infine, le polizze consentono il c.d. *tax deferral* (ossia il differimento della tassazione al momento del riscatto totale o parziale della polizza).

Gli orientamenti interpretativi si distinguono tra quelli che individuano nelle *unit linked* delle assicurazioni propriamente dette e quelli che vi rinvencono una causa **finanziaria/speculativa**. La conseguenza, spesso, è la riqualificazione come contratto finanziario, con conseguente venir meno dei benefici di cui si è detto.

Per la Corte d'Appello di Milano n. 1800/2016 (confermata da Cass. n. [10333/2018](#) che, tuttavia, si è limitata ad affermare la non censurabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di merito), la natura – finanziaria o previdenziale – della polizza "linked" si ricava dal fatto che la prestazione spettante all'assicurato sia legata all'andamento dei mercati finanziari o all'incidenza del rischio demografico.

La Corte ha configurato l'operazione come contratto finanziario, in quanto i rischi connessi all'investimento dei premi erano, in concreto, interamente a carico del **contraente** e la garanzia per l'assicurato si limitava all'1% dei premi. L'assicurazione oggetto della decisione, infatti, prevedeva che i premi pagati dal contraente fossero convertiti in quote di un "basket" di investimento, il cui valore determinava quello delle prestazioni a cui aveva diritto l'assicurato. Ai beneficiari, dunque, era dovuto un importo pari al valore della polizza all'ultimo giorno del mese in cui la compagnia ha ricevuto la comunicazione del decesso più l'1% della somma complessiva dei premi.

Dall'analisi dell'operazione discendeva l'applicazione della disciplina dettata in tema di intermediazione finanziaria, "posto che al contratto a causa mista – nel caso in cui possa ravvisarsi anche una debole causa assicurativa-previdenziale – deve applicarsi la disciplina del **rapporto prevalente**". Il contratto, dunque, sopravvive, ma va sottoposto alla relativa disciplina e all'obbligo di informazione (previsto dall'[art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/98](#) applicabile *ratione tem-*

poris). La conseguenza, dal punto di vista dei rimedi a disposizione del contraente, è il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale [ex art. 1337 c.c.](#) (così anche Cass. n. [6061/2012](#)).

Il Tribunale di Brescia 13 giugno 2018, invece, ha ricondotto le polizze di ramo III al genus dell'assicurazione sulla vita, anche alla luce dell'espressa menzione del "prodotto di investimento assicurativo" nel Regolamento (UE) n. [1286/2014](#) (oggi contenuta all'[art. 1 lett. ss-bis del DLgs. 209/2005](#)). Per il tribunale, l'assenza di una **garanzia** di restituzione del capitale non osta alla qualificazione del contratto come assicurativo.

In questo quadro, si è inserita la pronuncia della Cassazione n. [6319/2019](#), che ha proposto una soluzione parzialmente differente da quelle esposte e, sostenendo la **natura mista** (assicurativa e finanziaria) del modello unit linked, ha affermato che:

- la polizza è unit linked (e la disciplina è quella delle assicurazioni) se la prestazione ascrivibile al rischio assicurativo è stata **effettivamente** contemplata nel contratto. Ciò non si verifica se l'entità di questa è così irrisoria da vanificare l'equilibrio delle prestazioni;

- se tale proporzione non sussiste, la polizza è **nulla**. Nelle polizze unit linked aventi causa mista, infatti, la parte assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico.

Il contratto, in particolare, disponeva che ai beneficiari spettasse il **controvalore** dell'investimento rilevato nella prima finestra di uscita successiva alla richiesta di liquidazione per il decesso, oltre ad un capitale aggiuntivo pari allo 0,1% del controvalore delle quote (elemento ascrivibile al rischio demografico), comunque non superiore a 15.000 euro.

L'**adeguatezza** della componente di rischio demografico, su cui la Cassazione non si pronuncia, spettando tale valutazione al giudice di merito, va indagata tenendo conto dell'ammontare del premio versato dal contraente, dell'orizzonte temporale e della tipologia dell'investimento.

Al dubbio se le *unit linked* siano o meno assicurazioni, dunque, si aggiunge quello circa le **conseguenze** dell'esclusione della natura previdenziale. Occorre chiedersi, in particolare, se ciò comporti la reinterpretazione del contratto, superando il nomen iuris utilizzato dalle parti, o la sua assoluta nullità. Dall'opzione per quest'ultima soluzione deriva che il contratto non produce effetti e le parti sono tenute alla restituzione delle prestazioni già eseguite.